

# Le imprese sociali: disciplina e clausole statutarie<sup>1</sup>

## 1. Premessa

Con l'approvazione del d.lgs.155/2006 è stata data attuazione, da parte del governo, alla delega (contenuta nella l. 13 giugno 2005, n. 118) di istituire e regolamentare l'istituto dell'impresa sociale.

La necessità di una normativa ad *hoc* sull'impresa sociale, nasce dalla considerazione che le forme giuridiche più diffuse nel terzo settore (associazione, fondazione ecc.), essendo caratterizzate da sistemi di *governance* inadeguati, insufficienti risorse patrimoniali e più in generale da vincoli legislativi di varia natura, pongono seri limiti alla crescita dimensionale e all'ampliamento degli dei servizi di utilità sociale diversi da quelli socio-assistenziali e di inserimento lavorativo.

Con il decreto legislativo in commento, in particolare, viene riconosciuta, attraverso la creazione della qualifica di impresa sociale, l'esistenza di soggetti che esercitano, con criteri diversi dal profitto, attività di pubblica utilità volte a soddisfare bisogni collettivi, organizzate in forma d'impresa.

La nozione d'impresa sociale, tuttavia, non individua un nuovo tipo di ente chiamato a svolgere attività d'impresa sociale, ma soltanto una qualifica che può essere acquisita da *“tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4”*<sup>2</sup>.

“Il termine “qualifica” riferito a tutte le organizzazioni private, comprese le società del quinto libro del codice civile, insieme con il tenore letterale dell'art. 1, comma 1, fanno subito capire come il decreto non miri ad istituire un nuovo tipo di organizzazione o, se si preferisce, di contratto associativo, bensì soltanto ad individuare una “qualità” che possono assumere tutti i tipi (o sottotipi) di organizzazioni private, regolati dal codice civile o da altre leggi. L'impresa sociale non è pertanto un autonomo soggetto giuridico istituito e regolato dal decreto 155/2006, ma un'organizzazione costituita secondo il codice civile o altra legge, la quale, presentando i requisiti richiesti dal decreto 155/2006, può fregiarsi della relativa qualifica”<sup>3</sup>.

L'obiettivo che viene perseguito dal legislatore delegato è, quindi, quello di ricondurre ad unità la frammentata legislazione esistente, passando da una normazione "per soggetti" ad una disciplina "per oggetto" dell'attività esercitata e

---

<sup>1</sup> Gli articoli citati in nota senza l'indicazione del provvedimento di cui fanno parte, devono intendersi riferiti al d.lgs. 155/2006

<sup>2</sup> Cfr. art. 1, comma 1

<sup>3</sup> Antonio Fici, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)

disegnando così un nuovo, e possibilmente armonico, quadro normativo di riferimento per tutti coloro che, in qualunque forma (o quasi), esercitano un'impresa capace di produrre particolari utilità di carattere esterno e collettivo<sup>4</sup>.

## **2. I requisiti dell'impresa sociale**

Come detto in precedenza, può assumere la qualifica di imprenditore sociale qualsiasi organizzazione privata "costituita con atto pubblico"<sup>5</sup> che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- non persegua finalità lucrative<sup>6</sup>;
- eserciti "in via stabile e principale" un'attività d'impresa in uno dei settori specificamente individuati dal decreto legislativo<sup>7</sup> senza limitare la fruizione dei beni o servizi ai soli "soci, associati o partecipi"<sup>8</sup>;
- non sia soggetta alla "direzione e al controllo" di organizzazioni private lucrative o enti pubblici<sup>9</sup>;
- abbia una particolare struttura organizzativa, connotata dai principi di "elettività delle cariche sociali"<sup>10</sup>, "non discriminazione" per quanto attiene la disciplina del rapporto sociale<sup>11</sup> e "coinvolgimento" per quanto riguarda gli *stakeholders*<sup>12</sup>.

Tali requisiti vengono analizzati con più dettaglio nelle pagine che seguono.

## **3 I requisiti soggettivi**

In relazione a questo profilo è possibile individuare, nell'ambito della nuova disciplina, due categorie di soggetti:

- soggetti che possono, a determinate condizioni, essere imprese sociali;
- soggetti che non possono, in ogni caso, essere imprese sociali.

### ***2.1 I soggetti che possono diventare imprese sociali***

In base all'art. 1 del d.lgs. 155/2006 possono acquisire la qualifica di impresa sociale, uniformandosi ai requisiti sostanziali e formali di cui diremo nel paragrafo 3, tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile.

---

<sup>4</sup> Si veda su questo punto Giustino Di Cecco, Il "terzo settore" per i beni culturali alla (tenue) luce della disciplina dell'impresa sociale, Aedon, n. 2, 2006, Il Mulino

<sup>5</sup> Cfr. art. 5, comma 1

<sup>6</sup> Cfr. art. 5, comma 1, lett. b)

<sup>7</sup> Cfr. art. 5, comma 1, lett. a)

<sup>8</sup> Cfr. art. 1, comma 2


<sup>9</sup> Cfr. art. 4, comma 3

<sup>10</sup> Cfr. art. 8, comma 1

<sup>11</sup> Cfr. art. 9

<sup>12</sup> Cfr. art. 12

Il legislatore quindi, a parte la natura **privata** e non pubblica dei soggetti, non pone particolari limiti per quanto riguarda la struttura giuridica, potendo aspirare alla qualifica d'impresa sociale, oltre alle organizzazioni che tipicamente operano nel terzo settore (associazioni, fondazioni, comitati e cooperative), anche le società di persone, le società di capitali e i consorzi.



### Le cooperative sociali

Una particolare disciplina è prevista a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Tali enti, infatti, risultano agevolati nell'acquisizione dello *status* di impresa sociale, in quanto non viene richiesto loro di uniformarsi a tutti i vincoli introdotti dalla nuova disciplina.

Nello specifico, l'art. 17, comma 3, stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”; ciò significa che le nuove disposizioni ove si ponessero in contrasto con le norme del codice civile e delle leggi speciali che disciplinano tali società, risulterebbero inapplicabili.

Gli unici vincoli che tassativamente le cooperative sociali condividono con le altre imprese sociali riguardano<sup>13</sup>:

- l'obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale;
- la previsione, anche attraverso la redazione di appositi regolamenti, di forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

<sup>13</sup> Cfr. art. 17, comma 3

Tali vincoli devono essere espressamente previsti nello statuto; le conseguenti modifiche statuarie, tuttavia, qualora effettuate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere apportate, senza l'intervento del notaio, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria<sup>14</sup>.

L'inapplicabilità degli altri vicoli ed in particolare di quello di cui all'art. 3, che prevede l'assenza dello scopo di lucro, fanno delle cooperative sociali delle imprese sociali molto particolari.

Sono, infatti, le uniche imprese sociali in cui la divisione di utili è consentita, seppur in misura limitata, trovando applicazione l'articolo 2514 del c.c.

### **Gli enti ecclesiastici**

Anche gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, sono destinatari di una disciplina ad *hoc*<sup>15</sup>.

Per salvaguardarne le specificità, viene, infatti, stabilito che a tali soggetti le norme sull'impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di utilità sociale elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività:

- adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, contenente i requisiti richiesti agli atti costitutivi delle altre imprese sociali;
- siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10 e di cui si dirà al paragrafo 6.

### ***2.2 I soggetti che non possono diventare imprese sociali***

In base al comma 2, dell'art. 1, non possono mai assumere la qualifica di impresa sociale:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

“La peculiarità del soggetto “impresa” per l'esercizio di attività di utilità sociale, (...) porta ad **escludere** dall'elenco dei soggetti potenzialmente qualificabili “impresa sociale” le Organizzazioni di volontariato: sul punto il decreto prevede infatti che sia ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50%

---

<sup>14</sup> Cfr. art. 17, comma 3

<sup>15</sup> Questa problematica è approfondito da: Patrizia Clementi, L'impresa sociale e gli enti ecclesiastici, in *Enti non profit*, n. 6/2006

dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale ed è quindi così già perduto il requisito necessario, per tale categoria di soggetti, della prevalenza delle attività di volontariato su quella dei lavoratori dipendenti od autonomi. Su tale decisione di esclusione delle Odv è certo però da ricordare la necessità di aprire un dibattito ad un'altra soluzione normativa che, anche sulla scorta di parte della Giurisprudenza amministrativa, tuteli o comunque determini l'effettiva possibilità da parte degli Enti di cui alla Legge n. 266/1991 di produrre beni e servizi di utilità sociale in forma organizzata<sup>16</sup>.

### **3. I tratti essenziali della nozione d'impresa sociale**

Dalla lettura del decreto legislativo gli elementi essenziali della nozione di impresa sociale sembrano essere:

- i settori in cui l'impresa sociale deve operare;
- l'assenza di scopo di lucro;
- le caratteristiche della struttura proprietaria e/o di controllo.

#### **3.1 I settori di attività**

L'impresa sociale è caratterizzata dall'esercizio di attività considerate di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 del decreto.

Al riguardo, mutuando la terminologia utilizzata per classificare le cooperative sociali, è possibile individuare due tipologie di imprese sociali:

- le imprese sociali di tipo "A"
- le imprese sociali di tipo "B".

##### **3.1.1 Le imprese sociali di tipo "A"**

Rientrano in questa categoria le imprese sociali chiamate ad esercitare, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale<sup>17</sup>.

Secondo l'art. 2, comma 1, rientrano nel novero beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza », e successive modificazioni;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;

---

<sup>16</sup> Luca Degani e Raffaele Mozzanica, La nuova figura dell'impresa sociale, in Enti non profit, n. 8-9/2006, Ipsa, p. 513

<sup>17</sup> Cfr. art. 1, comma 1

- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
- g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Ai fini dell'acquisizione della qualifica d'impresa sociale, le attività di cui sopra devono essere svolte in via principale; e tale condizione è assolta qualora i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale<sup>18</sup>.

In concreto la verifica della condizione di "principalità" richiede il calcolo del seguente indice:

$\frac{\text{Ricavi attività di utilità sociale}}{\text{Ricavi totali}} > 70\%$
---

Al riguardo, si evidenzia che i criteri quantitativi e temporali per il computo dell'indice sono stati definiti **con decreto del 24 gennaio 2008 da parte del ministro dello sviluppo economico e del ministero della solidarietà sociale.**

Tale provvedimento, in particolare, ha chiarito i seguenti aspetti:

<sup>18</sup> «In merito, si sottolinea come l'utilizzo del termine ricavi – componenti positivi di reddito corrispondenti ad attività d'impresa – dovrebbe necessariamente portare alla non considerazione, all'interno dell'importo dei ricavi complessivi, dei proventi di natura diversa, quali le entrate istituzionali in senso stretto (quote associative, offerte, etc.; tutte accomunate dall'assenza di controprestazione) ed i proventi patrimoniali (interessi attivi, affitti). Infatti, mentre tale distinzione può apparire di scarso rilievo per gli enti cooperativi o societari in genere, assume fondamentale importanza per le organizzazioni costituite ai sensi del libro I del c.c. In tali casi, il complesso dei proventi si presenta istituzionalmente articolato e, anche sotto il profilo tributario, segue strade diverse», Luca Bagnoli, Impresa sociale: approvato il decreto attuativo della legge delega, in Enti non profit, n. 4/2006, Ipsos, p. 219

<p>Ricavi da considerare nel calcolo dell'indice</p>	<p>❶ Devono essere considerati al numeratore del rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi direttamente generati dalle attività di utilità sociale.</p> <p>❷ Non devono essere considerati né al numeratore né al denominatore del rapporto i seguenti ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proventi da rendite finanziarie o immobiliari;</li> <li>- plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;</li> <li>- sopravvenienze attive;</li> <li>- contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.</li> </ul> <p>❸ Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività, l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.</p>
<p>Momento di rilevanza dei ricavi</p>	<p>I ricavi da considerare nel calcolo dell'indice rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per competenza: se l'ente adotta principi di contabilità per competenza;</li> <li>- per cassa: se l'ente adotta principi di contabilità principi di contabilità per cassa.</li> <li>-</li> </ul>
<p>Obblighi pubblicitari</p>	<p>❶ Le informazioni riferite all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 155 del 2006, devono essere pubblicate unitamente ai dati annuali di bilancio.</p> <p>❷ Esse inoltre devono essere evidenziate anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.</p>
<p>Mancato rispetto del limite del 70%</p>	<p>In questo caso l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve effettuare apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.</p>

Infine, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese, si rileva che la condizione di **“principalità”** deve essere verificata avendo riguardo non all'intera gestione, ma esclusivamente alle attività di utilità sociale indicate nel regolamento di cui al paragrafo 2.2.2.

### 3.1.2 Le imprese sociali di tipo “B”

Diversamente dalle precedenti, a queste imprese sociali non si richiede di operare in specifici settori, ma soltanto di promuovere iniziative imprenditoriali finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L’art. 2, comma 2, stabilisce, infatti, che “Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti I, IX e X, del regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a favore dell’occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato a favore dell’occupazione.

I lavoratori svantaggiati individuati dalla norma, la cui situazione dovrà essere attestata ai sensi della normativa vigente, devono essere in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell’impresa

Tale condizione, comunque, si applica agli enti ecclesiastici avendo riguardo alle sole attività finalizzate all’inserimento lavorativo, da disciplinarsi con l’apposito regolamento di cui si è detto al paragrafo 2.2.2.

### 3.2 L’assenza di scopo di lucro

Le imprese sociali sono caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro<sup>19</sup>. Al riguardo, il legislatore si riferisce al c.d. lucro soggettivo e non già al c.d. lucro oggettivo: è, infatti, perfettamente compatibile con la qualifica di impresa sociale l’organizzazione che trae un profitto (ricavi meno costi) dall’attività d’impresa svolta, a condizione che lo stesso non sia distribuito ai soci/associati/partecipanti<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. art. 3

<sup>20</sup> “Il divieto di scopo di lucro è totale e non già soltanto parziale. Il legislatore non ha dunque accolto quelle opinioni della dottrina secondo cui consentire una limitata distribuzione di utili sarebbe stato positivo perché avrebbe consentito di attrarre capitale di rischio senza snaturare l’anima non lucrativa, specie quando debbano essere intraprese attività che richiedono ingenti investimenti. Non ammettere una limitata distribuzione di utili condannerebbe le imprese sociali ad operare soltanto nei settori o nelle produzioni a bassa rilevanza di capitale. Se si considera che la distribuzione di utili è casualmente collegata ai conferimenti di capitale, si potrebbe forse ritenere ancora compatibile con l’assenza di scopo di lucro una “ragionevole” o “giusta” remunerazione del capitale, quale fattore della produzione, così come una “ragionevole” o “giusta” remunerazione del fattore lavoro non contrasta con l’assenza di scopo di lucro.

Tale divieto riguarda poi tutti i soci, sia quelli ordinari sia quelli finanziatori: la legge delega, infatti, non prevede la possibilità che le imprese sociali abbiano, ancorché in numero limitata, soci finanziatori cui non si applica il divieto di distribuzione (o si applica solo parzialmente), come invece avviene ad esempio per le società cooperative (cfr. art. 2514, comma 1)”, Antonio Fici, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, cit.

In altre parole, è consentito perseguire uno scopo di lucro oggettivo, sostanzialmente identificabile con l'economicità della gestione<sup>21</sup>.

L'assenza di scopo di lucro soggettivo viene salvaguardata attraverso specifiche disposizioni normative, che prevedono:

- un vincolo positivo di destinazione degli utili;
- il divieto di distribuzione degli utili e delle riserve;
- la eterodestinazione del patrimonio in caso di cessazione dell'attività.

### *3.2.1 Il vincolo di destinazione*

Le imprese sociali destinano gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, essendo vietata qualsiasi forma di distribuzione di dividendi<sup>22</sup>.

L'assenza di scopo di lucro è dunque innanzitutto vincolo di destinazione del profitto dell'impresa collettiva. Due sono le sole destinazioni consentite: allo svolgimento dell'attività statutaria o, in alternativa, ad incremento del patrimonio.

### *3.2.2 Il divieto di distribuzione*

All'art. 3, comma 2, viene posto il divieto di distribuzione, "anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori".

L'ampia formulazione della norma induce a ritenere incluse nel divieto di distribuzione, oltre agli utili in senso stretto, i proventi non correlati direttamente all'attività d'impresa, quali: sovrapprezzi, contributi pubblici, donazioni, ecc.

Per rendere effettivo il divieto, inoltre, vengono individuate alcune operazioni nei cui confronti opera una presunzione di distribuzione indiretta di utili; si tratta in particolare della:

- a) corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20%;
- b) corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Tali presunzioni lasciano però alquanto perplessi, "soprattutto laddove fanno riferimento a non meglio definiti compensi "medi" "previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni" anche per ciò che riguarda la

---

<sup>21</sup> Cfr. su questo punto, Renzo Costi, La nozione di impresa sociale nella legge di delega, cit., p. 75

<sup>22</sup> Cfr. art. 3, comma 1

remunerazione degli amministratori e dei lavoratori autonomi, come se anche in tal caso vi fossero accordi collettivi o compensi medi di settore cui poter fare agevolmente riferimento<sup>23</sup>”. Richiamare disposizioni già vigenti sarebbe stato, forse, più semplice e più efficace.

Va comunque evidenziato che esse, come si legge nella relazione governativa al decreto, non sono assolute bensì relative, essendo ammessa la prova contraria<sup>24</sup>.

### *3.2.3 La eterodestinazione del patrimonio e i vincoli in occasione di operazioni straordinarie*

Al fine di evitare che l'assenza di scopo di lucro, requisito essenziale per l'attribuzione della qualificazione, venga eluso, alcune vicende straordinarie dell'impresa sociale sono sottoposte a cautele particolari dal legislatore; nello specifico sono introdotte le seguenti limitazioni:

- a) le trasformazioni, le fusioni e le scissioni che vedono il coinvolgimento di imprese sociali, devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti da tali operazioni;
- b) la cessione d'azienda, da parte di un'impresa sociale, deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale tipiche delle imprese sociali anche in capo al cessionario;
- c) in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie<sup>25</sup>; tale disposizione non si applica però alle società cooperative e agli enti ecclesiastici.

Tutte le operazioni di cui sopra, prima di essere poste in essere, devono essere autorizzate attraverso la procedura contenuta nell'art. 13, comma 4, dal ministero della solidarietà sociale; per le operazioni di cui alle lett. a) e b), in particolare, deve essere verificata la conformità alle linee guida adottate con decreto del 24 gennaio 2008 dallo stesso ministero, sentita l'Agenzia per le ONLUS.

La mancata autorizzazione ha come conseguenza l'inefficacia degli atti posti in essere.

---

<sup>23</sup> Giustino Di Cecco, Il “terzo settore” per i beni culturali alla (tenue) luce della disciplina dell'impresa sociale, *cit.*

<sup>24</sup> Nella relazione in particolare si afferma: “Sono state indicate alcune operazioni ritenute vietate, con presunzione legale passibile di prova contraria. La prova contraria, ammessa ma con alcune limitazioni, è dipesa dalla osservazione che in alcune realtà del terzo settore ed in alcune regioni d'Italia è particolarmente difficile reperire alcune professionalità: in tal senso, è parso opportuno salvaguardare la possibilità di rendere più appetibile l'impiego nelle imprese sociali quando si palesano oggettive insufficienze del mercato del lavoro. È fatta salva, per i casi previsti dalla legislazione vigente, la possibilità di distribuire ristorni, che in questo modo sono esclusi dalla presunzione del comma 2”.

<sup>25</sup> “Questo obbligo costituisce un necessario corollario dell'assenza di scopo di lucro che connota casualmente le imprese sociali. Non sarebbe infatti un'organizzazione non lucrativa quella che devolvesse ai partecipanti il patrimonio residuo, posto che, in questo caso, vi sarebbe una divisione di utili in forma particolare (diversa dall'assegnazione di un dividendo periodico)”, Antonio Fici, *Nozione e disciplina dell'impresa sociale*. Una prima lettura della legge 13 giugno 2005, n. 118, in *Impresa sociale*, n. 2, 2005, p.56

**Linee guida concernenti le modalità cui devono attenersi le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel porre in essere le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**

**1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie.**

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarietà sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida.

1.2. Il Ministero della solidarietà sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarietà sociale un parere avente valore consultivo.

1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

**2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.**

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506- *quater* del codice civile.

2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richiede la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

**3. Trasformazione, fusione e scissione.**

3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:

1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;

2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività

economica svolta ai fini di utilità sociale, vale a dire le attività e le passività relative all'attività principale che caratterizza l'ente impresa sociale.

Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio medesimo.

Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.

In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale.

b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:

- 1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
- 2) la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
- 3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
- 4) le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex articolo 2500-sexies del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'articolo 2500-sexies.

Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex articolo 2501-quinquies del codice civile, è possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'articolo 2501-quinquies.

#### **4. Cessione d'azienda.**

4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarietà sociale, con le modalità di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:

- a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;
- b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:
  - 1) le modalità con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalità di interesse generale;
  - 2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalità di determinazione del prezzo.

L'intera disciplina di cui sopra, non trova però applicazione quando il beneficiario dell'atto è un'altra impresa sociale, difettando in questo caso le ragioni della tutela.

### 3.3 La struttura proprietaria e/o di controllo

Il decreto legislativo, sottopone la struttura proprietaria dell'impresa sociale a vincoli particolari, tendenti, soprattutto, ad escludere la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenerne il controllo<sup>26</sup>. In particolare vengono previsti i seguenti divieti:

1. le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale<sup>27</sup>;
2. non possono rivestire cariche sociali persone nominate dai soggetti di cui al punto 1).

Alla violazione del primo divieto seguono diverse reazioni:

- in primo luogo, l'annullabilità (entro 180 giorni) della decisione "assunta con il voto o l'influenza determinante" anche ad iniziativa del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali<sup>28</sup>;
- in secondo luogo, la possibilità che l'ente perda la qualifica di impresa sociale, con conseguente obbligo di devoluzione del proprio patrimonio<sup>29</sup>.

Alla violazione del secondo divieto, invece, consegue l'incompatibilità, e quindi la decadenza dei soggetti nominati<sup>30</sup>.

#### 3.3.1 Norme applicabili ai gruppi di imprese sociali

Alla disciplina dei gruppi di imprese sociali viene poi estesa la normativa codicistica in materia di direzione e controllo e di gruppo cooperativo paritetico, con le seguenti integrazioni:

- si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione;
- i gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese;

---

<sup>26</sup> L'attività di "direzione e controllo" si presume sussistente ogni qual volta un "soggetto, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione" (art. 4, comma 1).

<sup>27</sup> Il "(...) divieto in questione non dovrebbe valere per i soggetti titolari di imprese sociali, né per le cooperative non qualificabili come imprese sociali. In quest'ultima ipotesi, infatti, si è in presenza di società "private", ma senza "finalità lucrative"; sebbene qualche dubbio potrebbe manifestarsi di fronte a cooperative a mutualità non prevalente", Pierpaolo Marano, *L'impresa sociale nella delega*: appunti per il legislatore delegato, in *Impresa sociale*, n. 2, 2005, p. 97


<sup>28</sup> Cfr. art. 4, comma 4

<sup>29</sup> Cfr. art. 16, comma 4

<sup>30</sup> Cfr. art. 8, comma 2

- i gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida adottate con decreto del 24 gennaio 2008 dal ministro della solidarietà sociale, sentita l’Agenzia per ONLUS.

### 3.4 Lo schema di sintesi



### 4. La costituzione di una impresa sociale

In considerazione di ciò che si è detto in precedenza è chiaro che la disciplina delle organizzazioni imprese sociali non si esaurisce nel d.lgs.155/2001. Essa, in effetti, si ricava “a cominciare dalla fase costitutiva, sia dal decreto sull’impresa sociale sia, e ancor prima, dal codice civile o dalle leggi istitutive di ciascun tipo di organizzazione. Anzi, proprio la combinazione tra disciplina dei singoli tipi organizzativi e disciplina

dell'impresa sociale costituirà uno degli aspetti più problematici, dal punto di vista sia teorico sia pratico”<sup>31</sup>.

#### 4.1 L'atto costitutivo

Le imprese sociali, quale che sia la veste giuridica adottata, devono costituirsi con atto pubblico, il cui contenuto deve essere individuato facendo riferimento, in primo luogo, alle norme che disciplino le diverse forme giuridiche; in particolare, occorrerà considerare le seguenti norme del codice civile:

- per le associazioni riconosciute: l'art. 16.;
- per le associazioni non riconosciute: l'art. 36;
- per le fondazioni: l'art. 16;
- per le società in nome collettivo: l'art. 2295;
- per le società in accomandita semplice: gli artt. 2295 e 2316;
- per le società per azioni: l'art. 2328;
- per le società a responsabilità limitata: l'art. 2463;
- per le società in accomandita per azioni: gli artt. 2328 e 2455;
- per le società cooperative: l'art. 2521;
- per i consorzi: l'art. 2603;
- per le società consortili: l'art. 2615 – *ter*.

Il contenuto previsto dal codice civile, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, dovrà poi essere integrato in maniera tale da esplicitare il carattere sociale dell'impresa, in conformità a quanto previsto dalla nuova disciplina.

In particolare, nell'atto costitutivo e/o statuto dovranno essere regolati i seguenti aspetti:

- l'oggetto sociale, in conformità all'art. 2<sup>32</sup>
- l'assenza di scopo di lucro, in conformità all'articolo 3<sup>33</sup>;
- la denominazione, che dovrà contenere la locuzione «impresa sociale»<sup>34</sup>;
- la **governance**, tenendo conto dei seguenti vincoli:
  - la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura<sup>35</sup>;
  - non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative<sup>36</sup>;

---

<sup>31</sup> Antonio Fici, La nozione di impresa sociale e le finalità della disciplina, *cit*.

<sup>32</sup> Cfr. art. 5, comma 1

<sup>33</sup> Cfr. art. 5, comma 1

<sup>34</sup> Cfr. art. 7, comma 1

<sup>35</sup> Cfr. art. 8, comma 1

<sup>36</sup> Si veda al riguardo l'art. 8, comma 2, che, è stato evidenziato, “ha una formulazione ambigua e particolarmente infelice: non è chiaro infatti se essa si limiti ad introdurre una ipotesi (invero singolare) di incompatibilità (escludendo cioè che la carica di amministratore possa essere assunta da

- devono essere previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali<sup>37</sup>;
  - agli amministratori non possono essere erogati compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento<sup>38</sup>.
- gli **organi di controllo**, attraverso la previsione statutaria per i soggetti diversi dalle società di capitali e dalle cooperative<sup>39</sup>:
- dell'obbligo di nomina, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, di uno o più sindaci, che vigilino sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; i sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari; essi, inoltre, esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, dei cui risultati deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale<sup>40</sup>;
  - dell'obbligo di nomina, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile, di uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia cui affidare il

---

soggetti "designati" dagli enti di cui all'art. 4, comma 3, indipendentemente dalle modalità di formazione delle maggioranze assembleari); o se invece la norma abbia la finalità di incidere direttamente sui sistemi di nomina delle cariche sociali, escludendo dal voto le amministrazioni pubbliche ed i soci che esercitano imprese lucrative. La spiegazione contenuta nella relazione di accompagnamento indurrebbe a propendere per la prima soluzione. Non si può nascondere, tuttavia, la difficoltà di individuare una situazione di incompatibilità che si ricollega non ad una condizione soggettiva dell'amministratore, bensì ad una circostanza meramente esterna, contingente, e verificabile solo dopo la delibera di nomina: e cioè il fatto che la nomina sia l'espressione di una maggioranza di soci costituita da amministrazioni pubbliche e imprese lucrative.

Sembrerebbe quindi più logico – e coerente con le finalità del D.Lgs. 155/2006 – ritenere che la disposizione imponga una restrizione all'esercizio dei diritti di voto con riferimento alla nomina delle cariche sociali. Con la conseguenza che gli atti costitutivi dovrebbero uniformarsi necessariamente a tale disposizione, prevedendo che, ai fini del computo di quorum deliberativo delle assemblee relative alla nomina dell'organo amministrativo, debbano essere esclusi i soci che rivestano le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3, sopra richiamato. Tale soluzione creerebbe seri problemi di coordinamento con i principi in materia di libertà del voto, allorché l'ente abbia adottato la forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata, e presupporrebbe quindi che la norma in commento comporti a deroga alla disciplina che regola la materia", Alessandro Baudino, L'impresa sociale: profili giuridici e problematiche operative, Inserto della Dispensa MAP – settembre 2006

<sup>37</sup> Cfr. art. 8, comma 3

<sup>38</sup> Cfr. art. 3, comma 2

<sup>39</sup> A questi soggetti, infatti, si applicano le norme specifiche previste dalla disciplina codicistica di riferimento

<sup>40</sup> Cfr. art. 11

controllo contabile dell'ente; tale funzione può essere attribuita agli stessi sindaci, qualora questi siano tutti revisori contabili<sup>41</sup>;

- del divieto (salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura) di riservare la nomina della maggioranza dei sindaci e del revisore a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale<sup>42</sup>;

- le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, e il rapporto sociale nel rispetto del principio di non discriminazione; in particolare, deve essere prevista la facoltà dell'aspirante socio o del socio di adire l'assemblea nei casi, rispettivamente, in cui sia destinatario di un provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione<sup>43</sup>
- in mancanza di appositi regolamenti, le forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività<sup>44</sup>; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare

---

<sup>41</sup> Cfr. Art. 11

<sup>42</sup> Cfr. art. 8, comma 1

<sup>43</sup> Cfr. art. 9; su questa norma è stato osservato che "Le prescrizioni in tema di ammissione, esclusione e non discriminazione potranno essere agevolmente applicate, mediante introduzione delle necessarie modifiche statutarie, da parte degli enti costituiti in forma di associazione o di società cooperative, il cui modello organizzativo si presta spontaneamente alla creazione di strutture associative aperte.

Il problema si pone invece in termini sostanzialmente diversi (con particolare riferimento alle prescrizioni in tema di ammissione dei soci e non discriminazione) per le organizzazioni che si costituiscono nella forma di società a responsabilità limitata e di società per azioni. In questo caso, infatti, l'obbligo di rispettare il principio di non discriminazione si sostanzierà nel divieto di introdurre:

- clausole di gradimento;
- clausole di prelazione;
- clausole attributive di particolari diritti ai singoli soci;
- clausole costitutive di categorie diversificate di azioni.

Non sembra, invece, che si possa sostenere che l'obbligo di non discriminazione imponga altresì di introdurre nello statuto clausole che escludano il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale. La previsione del diritto di opzione costituisce infatti un principio generale connesso alla struttura ed alla forma giuridica dell'ente: l'obbligo di derogare a tale principio generale sarebbe dunque in contrasto con il criterio interpretativo dettato dal legislatore che impone di dare attuazione alle predette prescrizioni solo nel caso in cui esse siano compatibili "con la struttura" e con la "forma giuridica dell'ente", Alessandro Baudino, *L'impresa sociale: profili giuridici e problematiche operative*, cit.

<sup>44</sup> Su questo punto è stato rilevato che "l'impresa sociale, come ipotizzata dal legislatore, deve essere un'impresa socialmente responsabile. In questa direzione si spiega la previsione sulla partecipazione nell'impresa dei prestatori d'opera e dei fruitori. Tuttavia, se per i fruitori le ragioni di questa partecipazione imposta dal legislatore sono evidenti, essendo questi, come si è avuto modo di rilevare, i beneficiari, gli *stakeholder* dell'impresa, non è chiaro perché si debba imporre all'impresa sociale di far partecipare i prestatori d'opera.

L'impresa sociale ovviamente, quale datore di lavoro, deve rispettare la disciplina lavoristica, ma ciò, sembra, né più né meno di ogni altro datore di lavoro. Non appare comprensibile dunque questa particolare insistenza del legislatore (...) sul ruolo dei lavoratori delle imprese sociali", Antonio Fici, *Nozione e disciplina dell'impresa sociale*". Cit, pagg. 57-58

- un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati<sup>45</sup>
- l'obbligo di redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale<sup>46</sup>;
  - l'obbligo, in caso di cessazione dell'impresa, di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie; la norma non si applica agli enti ecclesiastici e alle cooperative per le quali vige la devoluzione ai fondi mutualistici<sup>47</sup>.

Nelle imprese sociali a struttura associativa (cioè le associazioni del primo libro del codice civile e le società del quinto libro), non dovranno, invece, essere disciplinate le caratteristiche di coloro che possono farne parte. Il decreto, infatti, “ non richiede particolari requisiti soggettivi in capo ai membri dell'impresa sociale. Chiunque può dunque farne parte. Anche enti pubblici e organizzazioni *for profit*, dal momento che ciò che il decreto si limita a disporre è che *«le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale»* (art. 4, comma 3)”<sup>48</sup>.

#### **4.2 Iscrizione presso il registro delle imprese**

L'atto costitutivo (e le sue modificazioni) deve essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione; si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340<sup>49</sup>. L'iscrizione ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale.

Oltre all'atto costitutivo, devono essere iscritti nel registro delle imprese anche gli altri atti e documenti individuati con decreto del 24 gennaio 2008 dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale.

Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono tenuti al deposito del solo regolamento<sup>50</sup>.

---

<sup>45</sup> Cfr. art. 12

<sup>46</sup> Ai fini dell'assunzione della qualifica di impresa sociale, l'art. 17, comma 3, prevede per le cooperative sociali la necessità che lo statuto disciplini il bilancio sociale. Da questa norma, a nostro avviso, discende un generale obbligo applicabile anche alle altre imprese sociali.

<sup>47</sup> Cfr. art. 13, comma 3

<sup>48</sup> Antonio Fici, La nozione d'impresa sociale e le finalità della disciplina, *cit.*

<sup>49</sup> Cfr. art. 5, comma 2

<sup>50</sup> Cfr. art. 5, comma 4

## 5. La responsabilità patrimoniale

La limitazione della responsabilità al solo patrimonio, tipica delle società di capitali, delle cooperative e dei consorzi, viene estesa anche alle altre imprese sociali.

Tale beneficio è però subordinato alla sussistenza di un patrimonio superiore a ventimila euro<sup>51</sup> e viene meno qualora, in conseguenza di perdite, il patrimonio diminuisca di oltre un terzo rispetto a tale importo minimo: in questo caso delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa<sup>52</sup>

“A **titolo esemplificativo**, con la nuova disciplina è ammissibile un'associazione, che esercita impresa sociale, non riconosciuta giuridicamente, che sulla base della sola iscrizione al registro delle imprese e di un patrimonio superiore ai 20.000 euro, goda di autonomia patrimoniale perfetta<sup>53</sup>.”

La limitazione di responsabilità, comunque, non si applica agli enti ecclesiastici, mancando una distinzione (se non meramente contabile) tra i beni destinati all'esercizio dell'impresa sociale e quelli dell'ente che la esercita<sup>54</sup>.

## 6. Il sistema informativo

L'impresa sociale, quali che siano la veste giuridica adottata e gli specifici obblighi fiscali, deve, in ogni caso:

- tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile;
- redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa<sup>55</sup>.

In aggiunta a questi adempimenti, inoltre, essa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese anche il bilancio sociale<sup>56</sup>.

La redazione del Bilancio sociale, da effettuarsi secondo linee guida adottate con decreto del 24 gennaio 2008 dal ministro della solidarietà sociale (sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ha come finalità quella di favorire l'espressione, da parte degli interlocutori (*stakeholder*), di un giudizio consapevole sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale<sup>57</sup>.

---

<sup>51</sup> Cfr. art. 6, comma 1

<sup>52</sup> Cfr. art. 6, comma 2

<sup>53</sup> Luca Degani e Raffaele Mozzanica, La nuova figura dell'impresa sociale, cit., p. 516

<sup>54</sup> Cfr. art. 6, comma 3

<sup>55</sup> Cfr. art. 10, comma 1

<sup>56</sup> Cfr. art. 10, comma 2

<sup>57</sup> Su questo argomento di vedano più diffusamente, Silvana Signori e Giovanni Stiz, *Accountability e bilancio sociale nella nuova normativa sull'impresa sociale*, Enti non profit, n. 10/2006, Iposa editore

Per gli enti ecclesiastici, gli obblighi contabili di cui sopra si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE**

**1. Redazione del bilancio sociale**

1.1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale sono tenute a redigere annualmente un bilancio sociale delle attività svolte.

1.2. Il bilancio sociale deve contenere, suddivise nelle sotto specificate sezioni, almeno le seguenti informazioni:

**1.2.1 Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.**

**1.2.2 Sezione A: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.**

- a) nome dell'ente;
- b) indirizzo sede legale;
- c) altre sedi secondarie;
- d) nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica;
- e) nominativi dei soggetti che ricoprono cariche istituzionali;
- f) settore nel quale l'ente produce o scambia beni e servizi di utilità sociale, con indicazione dei beni e servizi prodotti o scambiati.

**1.2.3 Sezione B: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.**

- a) informazioni sull'oggetto sociale come previsto nello statuto;
- b) forma giuridica adottata dall'ente, con evidenza delle eventuali trasformazioni avvenute nel tempo;
- c) previsioni statutarie relative all'amministrazione e al controllo dell'ente;
- d) modalità seguite per la nomina degli amministratori;
- e) particolari deleghe conferite agli amministratori;
- f) per gli enti di tipo associativo informazioni sui soci dell'ente con indicazione del numero dei soci iscritti, con distinzione tra persone fisiche e giuridiche, dei soci dimessi o esclusi dall'ente;
- g) relazione sintetica della vita associativa, con l'indicazione del numero di assemblee svoltesi nell'anno, del numero di soci partecipanti all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio e dei terni sui quali i soci sono stati coinvolti;
- h) mappa dei diversi portatori di interessi con indicazione del tipo di relazione che lega l'impresa sociale alle singole categorie;
- i) compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali elettive o non nell'impresa sociale;
- l) compensi, a qualunque titolo corrisposti, a soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile;
- m) indicazione del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti dell'ente con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosità per le diverse tipologie di contratto di lavoro;
- n) compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate da contratto di lavoro dipendente, con distinta evidenza di valore della retribuzione e tipologia di contratto;
- o) numero di donne sul totale dei lavoratori, con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro;
- p) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro in cui l'impresa sociale abbia partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta dagli enti partecipati e dell'entità della partecipazione. Nel caso di gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;
- q) imprese, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro che abbiano nell'impresa sociale partecipazioni, a qualunque titolo e di qualunque entità, con indicazione dell'attività svolta

dagli enti partecipanti e dell'entità della partecipazione. Analogamente a quanto previsto al punto p), per il caso di gruppi di imprese sociali, indicazione delle sinergie di gruppo che hanno consentito una migliore realizzazione delle finalità di utilità sociale e dei criteri di consolidamento;

r) principali reti e collaborazioni attive con enti pubblici, imprese sociali, altri enti senza scopo di lucro ed altre imprese commerciali, specificando la natura del rapporto e delle intese;

s) totale dei volontari attivi nell'organizzazione nell'ultimo anno e tipo di impiego presso l'organizzazione, con indicazione del numero di coloro che sono entrati e usciti nel suddetto periodo;

t) numero e tipologie dei beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte;

u) valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico- finanziario cui l'ente è potenzialmente esposto e dei fattori generali che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.

#### **1.2.4 Sezione C: Obiettivi e attività.**

a) finalità principali dell'ente, in coerenza con quanto previsto nell'atto costitutivo o statuto e con specifico riferimento agli obiettivi di gestione dell'ultimo anno;

b) riassunto delle principali attività che l'ente pone in essere in relazione all'oggetto sociale con specifica descrizione dei principali progetti attuati nel corso dell'anno;

c) analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, distinguendo tra quei fattori che sono sotto il controllo dell'ente e quelli che non lo sono;

d) valutazione — utilizzando specifici indicatori qualitativi e quantitativi - dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul tessuto sociale di riferimento, dei principali interventi realizzati o conclusi nell'anno, con evidenza di eventuali scostamenti dalle previsioni;

e) forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività;

f) descrizione delle attività di raccolta fondi svolta nel corso dell'anno;

g) indicazione delle strategie di medio - lungo termine e sintesi dei piani futuri.

#### **1.2.5 Sezione D: Esame situazione finanziaria.**

a) analisi delle entrate e dei proventi con indicazione del rispetto del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

b) analisi delle uscite e degli oneri;

c) indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell'ente;

d) analisi dei fondi, distinguendo tra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione;

e) costi relativi all'attività di raccolta fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per coprire i costi dell'attività di raccolta fondi;

f) analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi investimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell'ente.

#### **1.2.6 Sezione E: Altre informazioni opzionali**

1.3. Quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle stesse, alla valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve procedersi secondo modalità partecipate, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari delle attività - diretti e indiretti - di cui al punto 1.2.3, lett. t).

1.4. In ogni caso, la valutazione di cui al punto 1.2.4, lettera d), deve essere realizzata con il coinvolgimento di tutti coloro che hanno prestato la propria opera presso l'impresa sociale, sia a titolo professionale sia a titolo volontario, secondo metodologie che vanno adattate alla dimensione e alla tipologia dell'impresa stessa.

1.5. Di quanto realizzato ai sensi dei punti 1.3 e 1.4, ivi incluse le motivazioni che vi hanno condotto, si dà conto nel bilancio sociale, ai sensi del punto 1.2.1.

### **2. Pubblicità**

2.1. Il bilancio sociale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio.

2.2. Il bilancio sociale viene depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dà ampia pubblicità al bilancio

sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.

## **7. Lavoro nell'impresa sociale<sup>58</sup>**

Particolari previsioni sono previste a tutela di coloro che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa sociale.

In particolare viene stabilito che ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

Viene anche disciplinato il ricorso al lavoro volontario, che nelle imprese sociali soggiace alle seguenti limitazioni:

- i volontari non possono superare il limite del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale;
- trova applicazione l'intera disciplina, contenuta negli artt. articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevista per le associazioni di volontariato.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

## **7. Le procedure concorsuali<sup>59</sup>**

In caso di insolvenza, le imprese sociali, con l'esclusione degli enti ecclesiastici, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il patrimonio che residua al termine della procedura concorsuale deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie.

## **Perdita della qualifica d'impresa sociale<sup>60</sup>**

Al ministero della solidarietà sociale è attribuita la vigilanza sulle imprese sociali; in particolare, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive al fine di verificare il rispetto da parte delle imprese sociali dei vincoli di cui sono destinatari.

La violazione dei vincoli fondamentali, contenuti negli articoli 1 (Nozione), 2 (Utilità sociale), 3 (Assenza dello scopo di lucro) e 4 (Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi), comporta, se accertata, la perdita della qualifica di impresa

---

<sup>58</sup> Cfr. art. 14

<sup>59</sup> Cfr. art. 15

<sup>60</sup> Cfr. art. 16

sociale e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio in conformità all'articolo 13, comma 3.

Alla violazione degli altri vincoli ovvero nel caso di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, consegue l'irrogazione di una diffida a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale trovano applicazione le sanzioni (perdita della qualifica e devoluzione) di cui si appena detto.

Il ministero della solidarietà sociale svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui sopra sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.